



Titolo

Sanzioni disciplinari – esecuzione delle sanzioni - squalifica di calciatori e tecnici - categoria di appartenenza – interpretazione
- campionato cui l'atleta deve partecipare

Descrizione

Il comma 7 dell'art. 21 del CGA, allorché richiama la categoria di appartenenza del giocatore sanzionato, si riferisce allo specifico campionato cui l'atleta "deve" partecipare in ragione della sua età, e non agli altri campionati (ad es. di prima squadra) ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, "può anche" partecipare. (Nella fattispecie il giudice di primo grado aveva prosciolto i deferiti poiché gli stessi, in ragione dell'età inferiore ai 19 anni, appartenevano ancora alla categoria juniores e pertanto avrebbero dovuto scontare la squalifica residua nella prima gara utile della squadra juniores. La Corte ha confermato tale decisione, ritenendo che il mutamento della categoria di appartenenza è un dato obiettivo, collegato all'età del calciatore, il quale lascia la categoria juniores solo al compimento del diciannovesimo anno, pur potendo parallelamente e discrezionalmente essere utilizzato nella prima squadra in quanto ultra-quindicenne. Nel caso in esame (che riguarda sanzionati tuttora infra-diciannovesenni) operano i criteri enunciati dall'art. 21 al comma 2 (omogeneità delle competizioni) e al comma 6 (ultrattività delle sanzioni residue non scontate) non al comma 7, perché gli interessati nella stagione successiva non hanno "cambiato categoria" di appartenenza. Gli stessi pertanto dovevano scontare la squalifica residua in gare della stessa categoria in cui ebbero ad essere squalificati e alla quale anagraficamente tuttora appartengono. Infatti l'operatività della norma speciale di cui al comma 7 (e la prevalenza del criterio di effettività su quello di omogeneità) presuppone che il giocatore abbia mutato categoria "anagrafica" e non possa appunto più scontare la squalifica residua nella categoria di pregressa appartenenza; peraltro, nel caso di specie, i calciatori sono stati parallelamente utilizzati (oltre che in prima squadra) anche nelle competizioni ufficiali della squadra juniores, in seno alla quale quindi hanno ben potuto effettivamente scontare la squalifica).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0001/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 19, comma 4 e comma 6, CGS; art. 21, comma 2, comma 6 e comma 7; CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 3 luglio 2024 (PFI/Sig.ri Bangura Ismael e Christian Terelle)